

Gert Melville

Alcune osservazioni sui processi di istituzionalizzazione della vita religiosa nei secoli XII e XIII*

[A stampa in "Benedictina", XLVIII (2001), pp. 371-394 © dell'autore – Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

Le seguenti brevi riflessioni su alcuni aspetti della storia degli ordini religiosi nel Medioevo si inseriscono nel quadro di un complessivo programma di ricerca condotto da un centro scientifico, al quale partecipano quattordici differenti discipline: il *Sonderforschungsbereich* (SFB) 537, dal titolo "Institutionalität und Geschichtlichkeit", la cui sede si trova presso la Technische Universität di Dresda. Al centro dell'attenzione di questo ente di ricerca è l'analisi del concetto di istituzionalità (*Institutionalität*) e, in particolare, delle strutture istituzionali dei gruppi sociali e dei loro reperti empirici e storici in un arco temporale che si estende dall'antichità ad oggi¹. Problema dominante per le ricerche del centro è la questione fondamentale di come, in considerazione dei costanti rivolgimenti della storia, gli ordinamenti sociali possano mantenersi generalmente stabili. Meccanismi e strutture delle forme istituzionali, il cui scopo è quello di garantire la ripetitività e l'aspettativa delle interazioni sociali, sono studiati con un approccio interdisciplinare e considerati entro una prospettiva globale a partire dall'antichità fino al presente. L'obiettivo è pertanto conoscere come funzionano le istituzioni, come esse rappresentano simbolicamente la loro identità e su cosa si fonda la loro capacità di rendere permanenti i rapporti di attività e di comunicazione. Sono pertanto oggetto di attenzione le forme attraverso le quali le istituzioni si conservano, entrano in crisi e si riformano, oppure si dissolvono nuovamente, e i modi attraverso i quali le idee direttrici (*Leitidee*) si concretizzano con successo, cioè durevolmente, nella prassi di vita quotidiana.

Una sezione del centro di ricerca, diretta da chi scrive, è dedicata esclusivamente allo studio delle "Strutture istituzionali degli ordini medievali" ("Institutionelle Strukturen mittelalterlicher Orden")². Il lavoro dello storico degli Ordini religiosi nell'ambito di queste speciali aggregazioni di ricerca impone in primo luogo un approfondimento delle prospettive generali di una teoria analitica attenta alle istituzioni e, al tempo stesso, l'avvio e il perseguimento di concrete indagini storiche sulla *vita religiosa*. I due piani di studio interagiscono fra loro in una collaborazione che appare estremamente fruttuosa: è possibile infatti sulla base di questa interazione guardare oltre i limiti della propria disciplina e collocare la storia degli Ordini religiosi in più ampi contesti storico-culturali, prospettiva questa che, grazie alla sua concentrazione sulle forme istituzionali della *vita religiosa*, consente di conseguire innovative conoscenze. Dal punto di vista metodologico è necessario sottolineare che si tratta in primo luogo di una storia degli Ordini attuata in modo strettamente comparato; oggetto di analisi sono pertanto i Cluniacensi, i Cisterciensi e i Premostratensi, ma anche i Grandmontani e i Certosini e, al momento, prevalentemente gli Ordini

* La traduzione italiana è di Cristina Andenna.

¹ Uno sguardo sugli aspetti più importanti del lavoro di questo centro di ricerca è offerto dal volume miscelaneo: *Institutionalität und Symbolisierung. Verstetigungen kultureller Ordnungsmuster in Vergangenheit und Gegenwart*, hg. von G. MELVILLE, Köln-Weimar-Wien 2001.

² I risultati sino a qui raggiunti da questo progetto di ricerca sono stati pubblicati in gran parte nella Collana *Vita regularis. Ordnungen und Deutungen religiösen Lebens im Mittelalter*, diretta da chi scrive; si vedano fra gli altri il volume miscelaneo *De ordine vitae. Zu Normvorstellungen, Organisationsformen und Schriftgebrauch im mittelalterlichen Ordenswesen*, hg. von G. MELVILLE, Münster-Hamburg-London 1996 (*Vita regularis*, 1); *Die Cluniazenser in ihrem politisch-sozialen Umfeld*, hg. von G. CONSTABLE, G. MELVILLE, J. OBERSTE, Münster-Hamburg-London 1998 (*Vita regularis*, 7); *Die Bettelorden im Aufbau. Beiträge zu Institutionalisierungsprozessen im mittelalterlichen Religiosentum*, hg. von G. MELVILLE, J. OBERSTE, Münster-Hamburg-London 1999 (*Vita regularis*, 11); *In proposito paupertatis. Studien zum Armutverständnis bei den mittelalterlichen Bettelorden*, hg. von A. KEHNE, G. MELVILLE, Münster-Hamburg-London 2001 (*Vita regularis*, 13). Un'ampia relazione sugli obiettivi del Progetto sarà pubblicata in *Nuove tendenze della storiografia monastica di area tedesca. Le ricerche di Dresda sulle strutture istituzionale degli ordini religiosi medievali*, in: G. Andenna (Hg.), *Dove va la storiografia monastica in Europa? Temi e metodi di ricerca per lo studio della vita monastica e regolare in età medievale alle soglie del terzo millennio*. Atti del Convegno internazionale Brescia-Rodengo, 23-25 marzo 2000, Milano 2001, S. 35-51.

mendicanti. In secondo luogo per “forme istituzionali” non si intendono solo questioni di storia dell’organizzazione, ma al tempo stesso, come è già stato ribadito, anche gli sviluppi delle idee direttrici, dei sistemi di valori e di norme degli Ordini religiosi e la loro funzione sociale.

In questo contesto è possibile mostrare solo un piccolo frammento del lavoro svolto presso il *Sonderforschungsbereich*. Si tratta tuttavia di un aspetto molto importante per la comprensione di ciò che riguarda il problema del confronto delle forme istituzionali della *vita religiosa*. Ci si concentrerà in particolare sulla osservazione del fenomeno *ordine religioso* attraverso i differenti momenti evolutivi, in particolare la nascita innovatrice e la crescita, ma al tempo stesso la differenziazione nei secoli XII e XIII. I principali fatti storici sono già noti, ma l’importante, dal punto di vista di chi scrive, è la considerazione del modo particolare in cui questi fatti sono ordinati³.

Nei decenni precedenti si è ripetutamente parlato della “crisi” del monachesimo del secolo XII⁴. Si tratta di una “crisi”, alla quale siamo debitori della creazione di nuove forme di *vita religiosa*. Se il concetto di “crisi” possa veramente essere utilizzato o no, ciò rimane ancora da chiarire⁵. Tuttavia è necessario constatare che a partire dalla fine dell’XI secolo si avviò un processo, sino ad allora inatteso, di diversificazione della *vita religiosa* in differenti osservanze di consuetudini, in raggruppamenti e in ordini. Tale fenomeno proseguì, senza diminuire la sua intensità, sino al XIII secolo inoltrato⁶ e rapidamente contribuì a sfatare l’antica predominanza del monachesimo benedettino, rappresentato da significative congregazioni e comunità riformate, fra le quali sono ad esempio da ricordare Cluny, San Vittore di Marsiglia, Gorze, Fruttuaria, Hirsau e Siegburg⁷. Nel novero delle nuove forme di vita religiosa si distinsero in primo luogo da un lato le congregazioni di canonici regolari, come principali antagonisti del monachesimo⁸, dall’altro i gruppi eremitici⁹ e

³ Alcuni aspetti sono già stati esposti da chi scrive in un contributo “*Diversa sunt monasteria et diversas habent institutiones*”. *Aspetti delle molteplici forme organizzative dei religiosi nel Medioevo*, in *Chiesa e società in Sicilia. I secoli XII-XVI*, a cura di G. ZITO, Torino 1995, pp. 323-345. Un buon orientamento fornisce anche F. CYGLER, *Ausformung und Kodifizierung des Ordensrechts vom 12. bis zum 14. Jahrhundert. Strukturelle Beobachtungen zu den Cisterziensern, Prämonstratensern, Kartäusern und Cluniensern*, in *De ordine vitae*, cit., pp. 7-58.

⁴ Cf., solo per menzionare alcune delle pubblicazioni, G. MORIN, *Rainaud l’ermite et Ives de Chartres. Un épisode de la crise du cénobitisme au XI^e-XII^e siècle*, “*Revue Bénédictine*”, 40 (1928), pp. 99-115; J. LECLERCQ, *La crise du monachisme aux XI^e et XII^e siècles*, “*Bulletino dell’Istituto storico italiano per il medio evo e Archivio muratoriano*”, 70 (1958), pp. 19-41; N. F. CANTOR, *The Crisis of Western Monasticism, 1050-1130*, “*American Historical Review*”, 66 (1960/61), pp. 47-67; J. H. VAN ENGEN, *The “Crisis of Cenobitism” Reconsidered. Benedictine Monasticism in the Years 1050-1150*, “*Speculum*”, 61 (1986), pp. 269-304.

⁵ Cf. il differente punto di vista nell’importante volume di G. CONSTABLE, *The Reformation of the Twelfth Century*, Cambridge 1996.

⁶ Solo il Concilio lateranense IV modificò qualcosa, anche se in misura limitata; si veda oltre n. 35.

⁷ Si veda G. CONSTABLE, *The Diversity of religious Life and Acceptance of Social Pluralism in the Twelfth Century*, in *History, Society and the Churches. Essays in Honour of Owen Chadwick*, a cura di D. BEALES, G. BEST, Cambridge 1985, pp. 29-47; J. LECLERCQ, *Diversification et identité dans le monachisme au XII^e siècle*, “*Studia monastica*”, 28 (1986), pp. 51-74; L. PELLEGRINI, *Monachesimo e ordini mendicanti*, in *Il monachesimo italiano nell’età comunale. Atti del IV Convegno di studi storici sull’Italia benedettina*, a cura di F. G. B. TROLESE, Cesena 1998, pp. 665-694 (Italia benedettina 16); H.-J. SCHMIDT, *Legitimität von Innovation. Geschichte, Kirche und neue Orden im 13. Jahrhundert*, in *Vita religiosa im Mittelalter. Festschr. für Kaspar Elm*, a cura di F. J. FELTEN, N. JASPERT, Berlin 1999, pp. 371-391; G. MELVILLE, *Duo novae conversationis ordines. Zur Wahrnehmung der frühen Mendikanten vor dem Problem institutioneller Neuartigkeit im mittelalterlichen Religiosentum*, in *Die Bettelorden im Aufbau*, cit., pp. 1-23

⁸ Cf. *La vita comune del clero nei secoli XI e XII. Atti della Settimana di studio. Mendola, settembre 1959*, Milano 1962 (Miscellanea del Centro di studi medioevali 3) e C. D. FONSECA, *Medioevo canonico*, Milano 1973. Sul problema canonistico della concorrenza cf. G. MELVILLE, *Zur Abgrenzung zwischen Vita canonica und Vita monastica. Das Übertrittsproblem in kanonistischer Behandlung von Gratian bis Hostiensis*, in *Secundum regulam vivere. Festschrift f. Norbert Backmund O. Praem.*, hg. von G. MELVILLE, Windberg 1978, pp. 205-243. Sul processo di autolegittimazione escatologica dei canonici regolari si veda S. WEINFURTER, *Vita canonica und Eschatologie. Eine neue Quelle zum Selbstverständnis der Reformkanoniker des 12. Jahrhunderts aus dem Salzburger Reformkreis (mit Textedition)*, in *Secundum regulam vivere*, cit., pp. 139-167.

⁹ Cf. *L’eremitismo in occidente nei secoli XI e XII. Atti della seconda Settimana internazionale di studio. Mendola, 30 agosto-6 settembre 1962*, Milano 1965 (Miscellanea del Centro di studi medioevali 4) e H. LEYSER, *Hermits and the New Monasticism*, London 1984.

più tardi anche gli ordini mendicanti¹⁰. Ciò che accomunava le nuove forme di vita religiosa era la ricerca di un “nuovo inizio”, il quale tuttavia fu considerato in modo così determinante da significare, al tempo stesso, una ripresa delle forme e delle norme di vita della Chiesa primitiva¹¹: tale ricerca condusse a una radicale apertura del ventaglio delle numerose osservanze religiose già esistenti.

Nel 1076 Stefano di Thiers si era ritirato in un luogo boscoso e solitario nei dintorni di Muret, nei pressi di Limoges, dove da solo davanti a Dio aveva formulato la sua professione religiosa e aveva pronunciato ai suoi discepoli, che ben presto si erano riuniti attorno a lui, le parole: *Non est alia regula nisi euangelium Christi*¹². Egli aveva inoltre precisato ai suoi seguaci che se in futuro essi fossero stati interrogati su quale ordine, inteso cioè come consuetudine di vita, o regola (*qualis ordo uel regula*) osservassero e fosse stato loro rimproverato che *nouitas est hoc quod a uobis tenetur, nec est ordo nec regula doctorum sanctae ecclesiae*, essi avrebbero dovuto rispondere che vi è solo una regola e questa è la strada indicata da Cristo. Grazia e verità, i quali sono la *communis regula*, erano stati indicati da Cristo stesso, e non da altri dottori della Chiesa o sapienti. Priva di importanza si presentava ai suoi occhi l'obiezione di alcuni contemporanei che affermavano che San Benedetto, secondo quanto scriveva Gregorio Magno, aveva composto una regola per i monaci (*Sanctus Benedictus scripsit monachorum regulam, ut ait Gregorius*). Ogni regola avrebbe dovuto infatti riferirsi solo ai due principi di grazia e verità, poiché ogni regola è creata sulla base dei principi del Vangelo. In tal modo Stefano di Thiers non volle, come si legge nella sua *Vita*, ornarsi del *nomen monachorum*, né appartenere alla *canonicorum institutio*, né imitare la *vita heremitarum*¹³. Queste parole rimandavano infatti a norme, che senza dubbio erano state il

¹⁰ Dalla ricca e varia produzione scientifica sul tema di Domenico e Francesco come fondatori si citano solo le opere di K. ELM, *Franziskus und Dominikus. Wirkungen und Antriebskräfte zweier Ordensstifter*, in ID., *Vitasfratrum. Beiträge zur Geschichte der Eremiten- und Mendikantenorden des 12. und 13. Jahrhunderts. Festgabe zum 65. Geburtstag*, hg. von D. BERG, Werl 1994, pp. 123-141; S. TUGWELL, *Notes on the Life of St Dominic*, “Archivum Fratrum Praedicatorum”, 65 (1995), pp. 5-163; 66 (1996), pp. 5-200; 67 (1997), pp. 27-59; 68 (1998), pp. 5-116; ID., *The Evolution of Dominican Structures of Government*, “Archivum Fratrum Praedicatorum”, 69 (1999), pp. 5-60; 70 (2000), pp. 5-109 (continua); H. FELD, *Franziskus von Assisi und seine Bewegung*, Darmstadt 1994; W. MALECZEK, *Franziskus, Innocenz III., Honorius III. und die Anfänge des Minoritenordens. ein neuer Versuch zu einem alten Problem, Il papato duecentesco e gli ordini Mendicanti. Atti del XXV Convegno Internazionale. Assisi, 13-14 febbraio 1998*, Spoleto 1998, pp. 23-80; J. DALARUN, *François d'Assise ou le pouvoir en question. Principes et modalités du gouvernement dans l'ordre des Frères mineurs*, Paris-Bruxelles 1999. Sulle origini degli Agostiniani cf. K. ELM, *Italienische Eremitengemeinschaften des 12. und 13. Jahrhunderts. Studien zur Vorgeschichte des Augustiner-Eremitenordens*, in *Vitasfratrum*, cit., pp. 3-53; F. DAL PINO, *Il Papato e gli Ordini mendicanti-apostolici “minori” nel Duecento*, in *Il papato duecentesco*, cit., pp. 105-159.

¹¹ Sul tema si veda il fondamentale G. MICCOLI, *‘Ecclesiae primitivae forma’*, in ID., *Chiesa gregoriana. Ricerche sulla riforma del secolo XI*, Firenze 1966, pp. 225-299.

¹² *Liber de doctrina uel Liber sententiarum sev rationvm beati viri Stephani primi patris religionis Grandimontensis* in *Scriptores ordinis Grandmontensis*, ed. v. J. BECQUET (Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis 8), Turnhout 1968, p. 3 (entrambe le citazioni si trovano sia a p. 3, sia a p. 60). Cf. ora su Stefano di Thiers e sui Grandmontani anche la raccolta di saggi di J. BECQUET, *Etudes Grandmontaines*, Ussel-Paris 1998, come anche C. A. HUTCHISON, *The Hermit Monks of Grandmont*, Kalamazoo 1989, e direttamente sull'aspetto qui considerato G. MELVILLE, *Von der Regula regularum zur Stephansregel. Der normative Sonderweg der Grandmontenser bei der Auffächerung der vita religiosa im 12. Jahrhundert*, in *Vom Kloster zum Klosterverband. Das Werkzeug der Schriftlichkeit*, hg. von H. KELLER e F. NEISKE, München 1997, pp. 342-363.

¹³ *Vita Stephani ampliata* in *Scriptores ordinis Grandmontensis*, cit., p. 141. L'azione di disapprovazione di ogni forma di vita religiosa costituitasi a partire da Cristo, riferitaci da un suo discepolo, condusse dopo la morte di Stefano fra il 1142 e il 1155 alla redazione di una propria regola, che attraverso il confronto con altre regole esprimeva in modo chiaro l'importanza fondamentale del Vangelo. La *uiarum diuersitates*, che si identifica con la *Regula beati Basilii*, la *Regula beati Augustini* e la *Regula beati Benedicti*, non sono l'*origo religionis*, ma piuttosto una *propagines*; non la *radix*, ma solo le *frondes*; non il *caput*, ma le *membra*. Si tratta di una *Regularum Regula* del credere e della salvezza, dalla quale tutti i fiumi si diffondono come da un'unica fonte, e questa è quella del Vangelo che gli apostoli hanno ricevuto dal Messia e che essi hanno diffuso nel mondo intero. In tal modo è sottolineato che questa regola si fonda principalmente su null'altro che gli *specialia consilia Christi*: *Si uis perfectus esse, uade, uende omnia quae habes, et da pauperibus, et habis thesaurum in caelo; et ueni, sequere me, e Qui reliquerit domum, aut fratres, aut sorores, aut patrem, aut matrem, aut uxorem, aut filios, aut agros propter nomen meum, centuplum accipiet, et uitam aeternum possidebit*; cf. *Regula venerabilis viri Stephani muretensis* in *Scriptores ordinis Grandimontensis*, cit., p. 66, secondo i passi di Matteo 19, 21 e 29.

fondamento di tutte le forme di *vita religiosa* sino ad allora esistenti. Queste sarebbero state presentate ora in un contesto in cui l'insistenza era concentrata sulla esegesi del Vangelo nella sua diretta prassi di vita, senza riferimento ad altre contemporanee esperienze religiose¹⁴.

Ma Stefano di Thiers non fu il solo, anche se può essere considerato a tutti gli effetti nella sua epoca come il più radicale e programmatico rappresentante di questa nuova operante aspirazione a trasformare tutte le tradizionali regole. Accanto a lui vanno menzionati il contemporaneo Stefano di Obazine e la comunità da lui fondata, nella quale in primo luogo erano considerati come legge gli *instituta magistri*¹⁵; oppure Bruno di Colonia, il quale non diede alla sua Certosa alcuna norma se non il proprio esempio e che in seguito, da lontano, scrisse solo una lettera di incoraggiamento giuridicamente generica¹⁶. Non vanno inoltre dimenticati tutti i predicatori itineranti che "ad imitazione degli apostoli miravano alla realizzazione dei principi evangelici, rinunciavano a tutte le proprietà, esortavano alla penitenza e alla pace e si scagliavano contro la corruzione del clero"¹⁷: un esempio sono Roberto di Abrissel, Bernardo di Tiron, Vitale di Savigny e Norberto di Xanten, i cui seguaci, affascinati dalla forza carismatica dei loro maestri, avevano ritenuto in un primo tempo superfluo fondare la vita su un'altra differente regola: *Credebant quidam adhaerentes ei fratres, sufficere ad salutem quod ab ore eius audirent, ita ut neque ordine neque regula indigerent*¹⁸.

Tuttavia un'altra determinata forma di *religio*, quella dei cistercensi, avrebbe modificato lo spettro complessivo della organizzazione della *vita religiosa*, fondandosi direttamente sulla regola benedettina, e avrebbe creato nuove e moderne strutture istituzionali (*institutiones*), che ben presto, anche le altre precedenti osservanze, affascinate, sarebbero state costrette ad adottare nel caso in cui esse avessero voluto trasformare l'azione dei loro fondatori in una realtà duratura¹⁹. Nei primi decenni del secolo XII infatti i cistercensi, considerati come gruppo di monasteri, elaborarono un loro proprio, e solo per essi valido, diritto²⁰. Un nuovo e più comprensivo concetto

¹⁴ Si osservi l'analogia con le più tarde riflessioni di Francesco d'Assisi: *Fratres mei, fratres mei, Deus vocavit me per viam simplicitatis et humilitatis, et hanc viam ostendit mihi in veritate pro me et pro illis, qui volunt mihi credere et me imitari. Et ideo nolo quod nominetis mihi aliquam regulam, neque sancti Benedicti, neque sancti Augustini, neque sancti Bernardi, nec aliquam viam et formam vivendi, praeter illam quae mihi a Domino est ostensa misericorditer et donata; Speculum perfectionis*, ed. P. SABATIER, vol. 1, Manchester 1928, p. 196. Sul parallelo fra questo passo (e uno pressappoco simile nella *Legenda Perusina*) e le osservazioni di Stefano di Muret si veda I. DA MILANO, *Un prefrancescanesimo nell'evangelismo di S. Stefano di Muret istitutore di Grandmont?*, in *Miscellanea Melchor de Pobladora*, a cura di I. A. VILLAPADIerna, vol. 1, Roma 1964, pp. 75-97, in particolare p. 84 sq.; cf. anche G. MELVILLE, *In solitudine ac paupertate. Stephans von Muret Evangelium vor Franz von Assisi*, in *In proposito paupertatis*, cit., pp. 7-30, in particolare p. 27. Da non dimenticare è il fatto che Francesco, a differenza di Stefano, si era richiamato direttamente all'ispirazione divina come fondamento normativo. A dire il vero, anche la figura carismatica di Stefano in un punto decisivo della sua vita, rifiutando tutte le istanze ecclesiastiche, aveva "comunicato" direttamente con Dio: infatti direttamente davanti a Dio e solo a lui egli aveva consacrato la propria professione; si veda in proposito MELVILLE, *Von der Regula regularum*, cit., p. 348.

¹⁵ *Vie de saint Etienne d'Obazine*, ed. v. M. AUBRIN, Clermont-Ferrand 1970, p. 70: "instituta magistri pro lege erant"; cf. anche B. BARRIERRE, *L'Abbaye cistercienne d'Obazine en Bas-Limousin: les origines, le patrimoine*, Limoges 1977.

¹⁶ BRUNO, *Ad filios suos cartusienses*, ed. v. "un Chartreux" [M. LAPORTE], Paris 1988², pp. 82-89. In parallelo con i Grandmontani si veda J. DUBOIS, *Grandmontains et chartreux, ordres nouveaux du XII^e siècle*, in *L'Ordre de Grandmont. Art et histoire*, ed. G. DURAND, s.l. 1992, pp. 3-22.

¹⁷ H. GRUNDMANN, *Religiöse Bewegungen im Mittelalter*, Berlin 1935 (Nuova edizione rinnovata Darmstadt 1960; ora 1977⁴), p. 40: "die in Erfüllung der evangelischen Weisungen, in Nachahmung der Apostel, unter Verzicht auf allen Besitz durch das Land [zogen], zu Buße und Frieden mahn[t]en und gegen die Sünden des Klerus eifer[ten]".

¹⁸ *Vita Norberti A*, MG SS XII, S. 683. Si veda J.-M. BIENVENU, *L'étonnant fondateur de Fontevraud. Robert d'Arbrissel*, Paris 1981; J. DALARUN, *Robert d'Arbrissel, fondateur de Fontevraud*, Paris 1986; J. DEBASCHER, *La 'vita' de S. Bernard d'Abbeville*, "Revue Mabillon", 59 (1976/80), pp. 411-450; J. VAN MOOLENBROEK, *Vital l'ermite, prédicateur itinérant, fondateur de l'abbaye normande de Savigny*, Assen 1990; *Norbert von Xanten. Adeliger - Ordensstifter - Kirchenfürst*, a cura di K. ELM, Köln 1984. Cf. il precedente J. VON WALTER, *Die ersten Wanderprediger Frankreichs*, 2 vol., Leipzig 1903 e 1906 (Nd. Aalen 1972); si veda anche lo studio comparativo sui rami femminili F. J. FELTEN, *Verbandsbildung von Frauenklöstern. Le Paraclét, Prémy, Fontevraud mit einem Ausblick auf Cluny, Sempringham und Tart*, in *Vom Kloster zum Klosterverband*, cit., pp. 277-341.

¹⁹ Sui concetti *religio*, *institutiones* e anche *ordo* cf. J. DUBOIS, *Les ordres religieux au XII^e siècle selon la Curie romaine*, "Revue Bénédictine", 78 (1968), pp. 283-309.

²⁰ Cf. il "tradizionale" volume di J.-B. MAHN, *L'Ordre cistercien et gouvernement des origines au milieu du XIII^e siècle (1098-1265)*, Paris 1945, Reprint Paris 1962. Non è qui il luogo per approfondire la discussione della datazione degli avvenimenti del primo periodo cistercense, tuttavia non mi sembrano appropriate le nuove osservazioni di C. H.

di *ordo* superò la sino ad allora diffusa limitazione semantica del termine che indicava uno stile di vita comune e permise la costituzione di una unità di osservanza, ormai inseparabile da una coerenza giuridico-corporativa²¹.

Ciò significò, per quanto concerne la dimensione spirituale e organizzativa, una marcata differenziazione rispetto a tutte le altre forme monastiche e aprì la strada, sin dall'inizio, a un processo di istituzionalizzazione della vita religiosa. Si trattava di una rottura, di un ritorno a se stessi - in questo senso già l'esodo dei monaci da Molesme 1098 aveva un carattere paradigmatico - di tale portata da esigere una adeguata legittimazione: solo la prova di una *vita districtior*, veramente vissuta, poteva essere sufficiente.

I cistercensi, per meglio precisare, desideravano, come già altri prima di loro, una riforma della *vita religiosa*: questa riforma necessitava ora di un fondamento organizzativo che, in modo più chiaro rispetto ad altre espressioni di vita religiosa, potesse realizzare la vita monastica²².

Sulla base del *propositum* di conformarsi al "puro" modo di vita della *Regula Benedicti*²³ e sospinti da un innovatore atto di massima razionalità creativa, i cistercensi concepirono un sistema, i cui singoli elementi erano le abbazie, fondate certo come filiazioni, ma nonostante ciò aventi un'ampia interna autonomia. Si trattava di un sistema basato su una più rigida unità *in spiritualibus et temporalibus*, che a sua volta garantiva una uniformità in tutte le dipendenze: da un lato attraverso un incontro annuale di tutti gli abati - il capitolo generale - come maggiore e potente strumento di governo ed istanza di controllo, dall'altro lato attraverso un sistema di visite, compiutamente regolato, attuato in proprio, cioè indipendentemente dalla supervisione e dall'intervento dei vescovi diocesani, e applicato in modo uniforme secondo l'ordine della linea di filiazione e comprendente anche la madre di tutte le case, Cîteaux²⁴. Accanto e contemporaneamente alla professione di una rigida osservanza della *Regula Sancti Benedicti*, le condizioni fondamentali e regolative di questo sistema erano fissate in un *corpus* di scritti, la cui graduale rielaborazione trovò una temporanea sistemazione nel susseguirsi di approvazioni concesse dai pontefici, da Eugenio III (1152) sino ad Alessandro III (1165). Fra queste la *Carta Caritatis*, come già si sa, emerge come centrale documento costituzionale (*Verfassungsdokument*)²⁵.

La collaborazione di tutte le abbazie e la precisa uniformità in *spiritualibus et temporalibus* era pertanto il fondamento di questo nuovo sistema: in questo senso i cistercensi si distinguevano dalle precedenti e contemporanee confederazioni di monasteri (*Klösterverbänden*), sottoposte alla direzione di un unico superiore legittimato dal carisma della carica, oppure riconosciuto come proprietario giuridico, le cui case dipendenti presentavano una grande diversità di consuetudini e di gradi di dipendenza, si pensi in particolare ai cluniacensi nel loro periodo classico²⁶.

BERMAN, *The Cistercian Evolution. The Invention of a Religious Order in Twelfth-Century Europe*, Philadelphia 2000, che colloca le origini dell'ordine cistercense solo nella seconda metà del secolo XII; cf. sul tema le osservazioni critiche di Ch. WADDELL, *The Myth of Cistercian Origins: C.H. Berman and the Manuscript Sources*, "Cîteaux. Commentarii cistercienses", 51 (2000), pp. 299-386.

²¹ Cf. direttamente J. WOLLASCH, *Mönchtum des Mittelalters zwischen Kirche und Welt*, München 1973, p. 172 sqq.

²² Cf. su questo aspetto S. WEINFURTER, *Norbert von Xanten und die Entstehung des Prämonstratenserordens*, in *Barbarossa und die Prämonstratenser*, hg. von Gesellschaft für staufische Geschichte Göppingen, Göppingen 1989, p. 67-100, in particolare p. 78 sqq. Si veda anche J. LECLERCQ, *Die Intentionen der Gründer des Zisterzienserordens*, in: "Cistercienser-Chronik" 96 (1989), pp. 3-32.

²³ Cf. P. SCHINDELE, *Rectitudo und Puritas. Die Bedeutung beider Begriffe in den Gründungsdokumenten von Cîteaux und ihre Auswirkungen in der Lehre des hl. Bernhard von Clairvaux*, in *Zisterziensische Spiritualität. Theologische Grundlagen, funktionale Voraussetzungen und bildhafte Ausprägungen im Mittelalter*, hg. von C. KASPER, K. SCHREINER, St. Ottilien 1994, pp. 53-73.

²⁴ Cf. J. OBERSTE, *Visitation und Ordensorganisation. Formen sozialer Normierung, Kontrolle und Kommunikation bei Cisterziensern, Prämonstratensern und Cluniazensern (12.-frühes 14. Jahrhundert)*, Münster-Hamburg-London 1996 (*Vita regularis*, 2), pp. 57 sqq.

²⁵ I primi documenti sono editi in *Les plus anciens textes de Cîteaux*, ed. v. J. DE LA CROIX BOUTON, J.B. VAN DAMME, Achel 1974, e di recente *Narrative and Legislative Texts from Early Cîteaux*, ed. v. Ch. WADDELL, Cîteaux 1999.

²⁶ Cf. D. IOGNA-PRAT, *Cluny comme „système ecclesial“*, in *Die Clunienser in ihrem politisch-sozialen Umfeld*, cit., pp. 13-93; D. W. POECK, *Abbild oder Verband: Cluny und seine Klöster*, in *Die Clunienser in ihrem politisch-sozialen Umfeld*, cit., pp. 93-120; ID., *Cluniacensis Ecclesia. Der cluniacensis Klosterverband (10.-12.*

Le informazioni sino ad ora riferite affermano cose già note, che non necessitano in questa sede di altra spiegazione. Esse forniscono tuttavia aspetti fondamentali che contribuiscono a meglio precisare l'interrogativo di partenza circa le premesse e le caratteristiche del processo di costituzione di un ordine.

I cistercensi, durante il processo di produzione di esemplari consuetudini di vita e durante la loro lunga pratica quotidiana, con uno sguardo retrospettivo, ma proiettato verso il futuro, non potevano attendere che il passo secessionistico fosse approvato. Per loro era molto più decisivo ottenere che particolari risultati fossero regolati sin da subito, anche se all'interno di una stretta prospettiva che tenesse conto tuttavia dell'avvenire. Si trattava precisamente non di annotazioni correttive di un diritto già costituito, come era avvenuto poco tempo prima per i cluniacensi sotto l'abbaziate di Ugo I²⁷, ma di disposizioni con valenza programmatica per l'ordinamento dei rapporti sociali, che richiedevano innanzitutto ed essenzialmente una primordiale composizione di norme e linee direttive. Esse avrebbero dovuto rivendicare la pretesa da un lato di permettere in future situazioni decisionali un agire sia orientato verso fini specifici, sia regolare, dall'altro lato di fornire necessaria forza di affermazione per rendere giuridicamente attiva un'azione all'interno del progettato tessuto di organizzazione istituzionale. Entrambe questi punti di vista sono espressi chiaramente in un passo della "Carta Caritatis prior":

In hoc ergo decreto predicti fratres, mutuae pacis futurum praecaventis naufragium, elucidaverunt et statuerunt suisque posteris reliquerunt quo pacto, quove modo, immo qua caritate monachi eorum, per abbatias in diversis mundi partibus corporibus divisi, animis indissolubiliter conglutinentur²⁸.

Fu pertanto inevitabile che un simile regolamento preconstituito si servisse anche del processo di fissazione per iscritto (*Schriftlichkeit*). Poiché se la novità della regola, che non era affermata né dalla prassi, né dalla durata, poteva essere interrogata nel dettaglio tramite un obiettivo strumento di conoscenza, riproducibile in ogni momento, solo in quel caso, cioè in presenza di un testo scritto, sarebbe stato possibile che le norme dell'agire fossero insegnate e comunicate a tutti i membri della comunità nello stesso identico modo. In questo senso un secolo più tardi il maestro generale dei domenicani Umberto de Romanis avrebbe formulato una più profonda riflessione sul ruolo di mediazione e di utilità della scrittura, quale strumento di acquisizione dei principi di organizzazione di una comunità: *Et hoc est laudabilius, quod enim in scriptis habetur facilius addiscitur*²⁹.

Una seconda osservazione può essere aggiunta: la rinuncia ad un governo della congregazione di carattere carismatico, o giuridicamente legittimato tramite un'unica persona, a favore di una collettiva direzione legalizzata da un diritto positivo, richiedeva inevitabilmente un sistema di

Jahrhundert), München 1998; J. WOLLASCH, *Cluny - Licht der Welt. Aufstieg und Niedergang der klösterlichen Gemeinschaft*, Zürich-Düsseldorf 1996.

²⁷ Sul carattere normativo delle *consuetudines* cf. L. POSDOCIMI, *A proposito della terminologia e della natura giuridica delle norme monastiche e canoniche nei secoli XI e XII*, in *La vita comune del Clero*, cit., pp. 1-8; K. HALLINGER, *Consuetudo. Begriff, Formn, Forschungsgeschichte*, in *Untersuchungen zu Kloster und Stift*, Göttingen 1980, pp. 140-166 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 68); J. WOLLASCH, *Zur Verschriftlichung der klösterlichen Lebensgewohnheiten unter Abt Hugo von Cluny*, "Frühmittelalterliche Studien", 27 (1993), pp. 317-349; B. TUTSCH, *Studien zur Rezeptionsgeschichte der Consuetudines Ulrichs von Cluny*, Münster-Hamburg-London 1998 (Vita regularis 6).

²⁸ *Narrative and Legislative Texts*, cit., p. 442. Sul senso comunitario dei cistercensi cf. C. W. BYNUM, *The Cistercian Conception of Community*, in ID., *Jesus as Mother. Studies in the Spirituality of the High Middle Ages*, Berkeley-Los Angeles-London 1984, pp. 59-81.

²⁹ Sull'importanza della scrittura si veda G. MELVILLE, *Zur Funktion der Schriftlichkeit im institutionellen Gefüge mittelalterlicher Orden*, "Frühmittelalterliche Studien" 25 (1991), pp. 391-417; K. SCHREINER, *Verschriftlichung als Faktor monastischer Reform. Funktionen von Schriftlichkeit im Ordenswesen des hohen und späten Mittelalters*, in *Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter*, hg. von H. KELLER, K. GRUBMÜLLER, N. STAUBACH, München 1992, pp. 37-75; F. CYGLER, G. MELVILLE, J. OBERSTE, *Aspekte zur Verbindung von Organisation und Schriftlichkeit im Ordenswesen. Ein Vergleich zwischen Cisterziensern und Cluniakern im 12./13. Jahrhundert*, in *Viva vox und ratio scripta. Mündliche und schriftliche Kommunikationsformen im Mönchtum des Mittelalters*, hg. von K. SCHREINER, C. KASPER, Münster-Hamburg-London 1997 (Vita regularis 5), pp. 205-280.

norme, che si fondava da un lato su un consenso comunitario, autonomo rispetto al singolo, mentre dall'altro legava allo stesso modo tutti i membri, chiamati a tutelarlo³⁰. *Etiam nos legi subijcimus*, avrebbe affermato intorno al 1200 l'abate di Cluny in considerazione di una tale nuova forza convalidante del diritto³¹. Questa autonoma validità presupponeva tuttavia anche un oggettivo strumento di conoscenza, il quale impediva ogni arbitraria interpretazione e modificazione o per lo meno rendeva possibile il suo smascheramento. Si trattava non di una tradizione orale, o di consuetudini solo vissute, ma piuttosto di un testo fissato tramite la scrittura di documenti costituzionali approvati comunitariamente³².

Le istituzioni cistercensi provocarono, come è già stato detto, un cambiamento nel complessivo spettro dell'organizzazione della *vita religiosa*³³. Nel corso del secolo XII i più significativi elementi delle costituzioni cistercensi - diritto formulato in modo cooperativo, visite autonome e capitolo generale - divennero consueti elementi di ogni nuovo nascente ordine³⁴. Il concilio lateranense IV elevò questa prassi di ricezione a norma di diritto, per il fatto che prescrisse ai chiostristi e alle abbazie, che non erano collegate alla congregazione, una regionale riunione dei *praelati juxta morem Cisterciensis ordinis*³⁵. L'organizzazione di una comunità religiosa *juxta morem Cisterciensis ordinis* assicurò la *observancia regularis* e garantì il proseguimento della riforma³⁶. Gregorio IX, ad esempio, ancora alcuni anni dopo il concilio lateranense, prescrisse identiche condizioni in due corrispondenti privilegi di riforma ai cluniacensi e ai grandmontani³⁷.

Ci si limita in questo contesto ad indicare solo gli esempi di pochi altri ordini religiosi, le cui differenze, per ciò che riguarda i presupposti di partenza strutturali e temporali, sono sufficientemente grandi per poter rendere evidenti le loro sorprendenti analogie nel campo del processo di organizzazione e in quello specifico di fissazione per iscritto delle norme. Si tratterà pertanto in primo luogo dei premonstratensi, i quali pressappoco contemporaneamente ai cistercensi realizzarono sulla base della regola di Agostino un processo di costituzione di un ordine. In secondo luogo saranno analizzati i cluniacensi, i quali con un importante atto di riforma si liberarono del loro antiquato sistema di organizzazione in favore di un vero ordine in senso moderno. In terzo luogo saranno considerati i domenicani, i quali approfittarono delle esperienze del secolo XII, per raggiungere il più alto grado di razionale codificazione elaborata in un sistema statutario di norme (*Ordenverfassung*).

All'inizio degli anni trenta del secolo XII i premonstratensi, che seguivano essenzialmente i principi della regola di Agostino, più precisamente l'"Ordo monasterii", elaborarono per iscritto in un primo documento degli statuti molto stratificati, contenenti i loro specifici modi di vita e la loro organizzazione comunitaria corporativa, differente rispetto alle altre congregazioni di canonici

³⁰ A dire il vero si costituiscono in un simile processo di "transpersonalizzazione" (*Transpersonalisierung*) anche violente tensioni dovute al rapporto delle istanze fra loro; cf. J. B. VAN DAMME, *Les pouvoirs de l'abbé de Cîteaux aux XII^e et XIII^e siècles*, "Analecta Sacri Ordinis Cisterciensis", 24 (1968), pp. 47-85.

³¹ *Statuts, chapitres généraux et visites de l'Ordre de Cluny*, vol 1, ed. v. G. CHARVIN, Paris 1965, p. 42.

³² Cf. G. MELVILLE, *Ordensstatuten und allgemeines Kirchenrecht. Eine Skizze zum 12./13. Jahrhundert*, in *Proceedings of the Ninth International Congress of Medieval Canon Law*, hg. von P. LANDAU e J. MÜLLER, Città del Vaticano 1997 (MIC, Series C: Subsidia 10), pp. 691-712.

³³ Cf. sopra n. 22 sqq.

³⁴ Cf. MAHN, *L'Ordre cistercien*, cit. pp. 239 sqq.

³⁵ Cf. M. MACCARRONE, *Le costituzioni del IV concilio lateranense sui religiosi*, in ID., *Nuovi studi su Innocenzo III*, a cura di R. LAMBERTINI, Roma 1995, pp. 1-45, in particolare p. 36 sqq.

³⁶ Allo stesso modo si ottiene anche l'impressione che ad esso era stata accordata troppa importanza quasi si trattasse di un "mito perfettamente concluso", in realtà concretamente si realizzò attraverso conflitti con i vertici ecclesiastici e critiche da parte del papato, cf. J. LECLERCQ, *Passage supprimé dans une épître d'Alexandre III*, "Revue Bénédictine", 62 (1952), pp. 149-151; ID., *Epîtres d'Alexandre III sur les cisterciens*, "Revue Bénédictine", 64 (1954), pp. 68-82; F. R. SWIETEK, T. M. DENEEN, *Ab antiquo alterius ordinis fuerit*, "Revue d'Histoire Ecclesiastique", 89 (1994), pp. 5-28, in particolare p. 18 sqq.; G. CARIBONI, *Il papato di fronte alla crisi istituzionale dell'Ordensverfassung cistercense nei primi decenni del XIII secolo*, in *Bettelorden im Aufbau*, cit., pp. 619-653.

³⁷ Cf. F. NEISKE, *Reform oder Kodifikation? Päpstliche Statuten für Cluny im 13. Jahrhundert*, "Archivum Historiae Pontificiae", 26 (1988), pp. 71-118; J. BECQUET, *L'Ordre de Grandmont au XIII^e siècle*, in: ID., *Études Grandmontaines*, Ussel/Paris 1998, pp. 217-246, in particolare p. 229 sqq.

regolari³⁸. Dai cistercensi ricevettero tuttavia non solo l'istituzione del capitolo generale, ma anche numerose prescrizioni della vita quotidiana monastica, e come quelli, i premonstratensi sottolinearono la necessità dell'assioma della uniformità delle consuetudini e delle tradizioni³⁹. Fu l'esigenza di sopravvivenza a causare questo passo costitutivo, non la ricerca di una legittimazione, come era invece avvenuto presso i cistercensi. Norberto di Xanten infatti aveva dato origine a una congregazione perfettamente orientata dalla forza integrante della sua personalità e nella quale valeva solamente la sua parola. La sua accettazione della carica di arcivescovo di Magdeburgo nel 1126 significò per la comunità la perdita dell'unico punto unificante. Solo la sostituzione di questo fattore esclusivamente legato a una personalità, con l'assunzione del modello dell'organizzazione cistercense, la quale era regolata in modo corporativo e fissata per iscritto nei dettagli in base agli statuti, impedì la rottura definitiva⁴⁰.

Su questo medesimo punto presso i cluniacensi si realizzò, decenni più tardi, qualcosa di analogo, anche se il processo di adattamento dei loro tradizionali rapporti alle insorgenti, nuove, provocazioni era iniziato già da tempo. I cluniacensi guardarono indietro in particolare al secolo XII alla lunga durata più o meno assoluta della monarchia degli abati di Cluny. Tutte le *membra* della congregazione erano orientate verso Cluny e il suo abate, erano dipendenti dal suo *regimen*, erano sottoposte alla sua *dispositio* e in particolare alla sua *ordinatio*; dal punto di vista spirituale vedevano in Cluny e nell'abate contemporaneamente il *pater* e il *principium* dell'ordine, lo specchio della *sinceritas doctrine* e dell'*efficacia boni operis*, come ancora gli statuti dell'inizio del secolo XIII riferiscono. Ciò nonostante, malgrado la forza di adattamento proveniente da uno sperimentato passato, malgrado la monocratica costituzione, alla fine del secolo XII si trasformarono, delinearono un diritto statuario, introdussero il capitolo generale, razionalizzarono le visite come una funzione e compirono simili altre innovazioni⁴¹.

Dopo che la posizione di governo centralizzata e quasi monarchica, mantenuta dagli abati di Cluny durante il secolo XII, era caduta in una crisi di legittimità, i cluniacensi iniziarono all'incirca intorno all'anno 1200 a intraprendere la strada della legislazione statutaria, realizzata per la prima volta nella loro storia in forma di costituzione (compilazione). Essa permise una vasta partecipazione delle *membra* della congregazione al governo centrale sotto forma di un annuale capitolo generale. Decisivo era inoltre il fatto che in primo luogo nei chiostri fosse prescritta una completa uniformità dei modi di vita, la quale sulla base della codificazione scritta delle competenti norme poteva essere verificata nella sua letterale osservanza. In secondo luogo nel diritto appena creato poteva essere individuata una sovraordinata istanza, alla quale anche l'abate di Cluny era soggetto. Nel testo statutario era infatti espressamente scritto, come è già stato sopra menzionato: *legi subijcimus*⁴².

³⁸ *Les Premiers Statuts de l'Ordre de Prémontré. Le Clm. 17.174 (XII^e siècle)*, ed. v. R. VAN WAEFELGHEM, Louvain 1913 (Estratto da "Analectes de l'Ordre de Prémontré", 9).

³⁹ Nei successivi statuti della metà del secolo XII risuona ciò in modo preliminare e già programmatico: "*Quoniam ex precepto regule iubemur habere cor unum et animam unam in domino, iustum est ut qui sub una regula et unius professionis voto vivimus, uniformes in observanciis canonice religionis inveniamur, quatenus unitatem, que interius servanda est in cordibus, foveat et representet uniformitas exterius servata in moribus*"; *Les statuts de Prémontré au milieu du XII^e siècle*, ed. v. Pl. F. LEFEVRE, W. M. GRAUWEN, Averbode 1978, p. 1.

⁴⁰ Cf. Norbert von Xanten. Adeliger, Ordensstifter, Kirchenfürst, cit.; S. WEINFURTER, *Norbert von Xanten - Ordensstifter und "Eigenkirchenherr"*, "Archiv für Kulturgeschichte", 59 (1977), pp. 66-98; ID., *Norbert von Xanten und die Entstehung des Prämonstratenserordens*, cit.

⁴¹ Cf. G. MELVILLE, *Cluny après "Cluny". Le treizième siècle: un champ de recherches*, "Francia", 17 (1990), pp. 91-124; ID., *Die cluniazensische "Reformatio tam in capite quam in membris". Institutioneller Wandel zwischen Anpassung und Bewahrung*, in *Sozialer Wandel im Mittelalter. Wahrnehmungsformen, Erklärungsmuster, Regelungsmechanismen*, hg. von J. MIETHKE, K. SCHREINER, Sigmaringen 1994, pp. 249-297. Una simile trasformazione fu compiuta anche dalla congregazione di Fruttuaria, come dimostra l'eccellente studio di A. LUCIONI, *L'evoluzione del monachesimo fruttuariense tra la fine dell'XI e la metà del XIII secolo: dalla "Ecclesia" all'"Ordo"*, in *Il Monachesimo italiano nell'età comunale. Atti del IV Convegno di studi storici sull'Italia benedettina*, a cura di F. G. B. TROLESE, Cesena 1998 (Italia Benedettina 16), pp. 97-138.

⁴² I primi statuti che introdussero contemporaneamente una nuova costituzione nella congregazione cluniacense e che la trasformarono in un "Ordo" secondo il modello cistercense sono editi in CHARVIN, cit., p. 40-52. Cf. anche A. H. BREEDERO, *Comment les institutions de l'ordre de Cluny se sont rapprochées de Cîteaux*, in ID., *Cluny et Cîteaux au douzième siècle. L'Histoire d'une controverse monastique*, Amsterdam-Maarsse 1985, pp. 143-184.

Sicuri eredi del complessivo sviluppo del processo di costituzione degli ordini appaiono infine i domenicani. Già il loro fondatore Domenico di Osma, che nel 1215 era stato obbligato dal pontefice ad accettare come generale fondamento la regola di Agostino, considerava come principale elemento della primitiva struttura la redazione per iscritto di un sistema organizzativo, concepito appositamente per i particolari obiettivi della sua congregazione⁴³. In primo piano erano posti infatti la mobilità spaziale dei suoi religiosi, in quanto attivi predicatori, la negazione della tradizionale struttura gerarchica e quindi l'affermazione dell'idea di prendere importanti decisioni nel capitolo provinciale e nel capitolo generale, tramite rappresentanti appositamente scelti. In particolare, ma questa era anche l'idea dominante, l'intento era quello di allontanarsi dalla forza carismatica personale del fondatore a favore di una costituzione fondata sulla dignità della carica, dotata di aspetto "transpersonale". Già nel 1220 Domenico annunciò di volersi dimettere. Egli rinunciò in seguito alla sua decisione, insistendo tuttavia sul fatto che tutti, e in particolare egli stesso, avrebbero dovuto concepirsi come membri dell'ordine, sottomessi nello stesso modo al diritto e agli organi statutari⁴⁴. I primi statuti⁴⁵ furono portati a termine attorno al 1228, dopo di che furono sottoposti a molteplici rielaborazioni redazionali, durante le quali furono inclusi numerosi passaggi, soprattutto di provenienza premonstratense, e furono arricchiti con numerose e concise sistematizzazioni nel campo della condotta di vita (*prima distinctio*) e della organizzazione corporativa (*secunda distinctio*)⁴⁶.

Questi sforzi di istituzione di un ordine non erano ancora sufficienti. Un processo di costituzione di un ordine si dimostra efficace se in primo luogo garantisce la sopravvivenza degli inizi, il mantenimento a lunga durata degli obiettivi istituzionali e il funzionamento conforme alla legge delle gerarchie e degli organi. Il primo documento costituzionale, fissato subito per iscritto con tutto l'entusiasmo emozionale dei fondatori, era costituito in modo tale da tener conto di tutte le possibili future evenienze, ma fu sottoposto a dura prova in primo luogo dai problemi e in seguito dalle contrarie esigenze della vita quotidiana. Il processo di costituzione di un ordine non poteva concludersi con un atto di fondazione, esso comprendeva invece una lunga fase di permanente riforma e modificazione, attraverso la quale si realizzava e si manteneva il nucleo centrale, ritenuto significativo. Ciò imponeva la necessità di reagire agli imprevisti, di trasformare le complessive insufficienze con ciò che poteva essere considerato utile, di rafforzare le prescrizioni o anche di attenuare le norme troppo rigide, in modo da rendere possibile il loro rispetto.

Se si comprende che la garanzia per la realizzazione della disciplina e degli obiettivi spirituali si fonda sulle condizioni generali organizzative e corporative - e null'altro è pensabile davanti al costo che si è impiegato per questo sin dall'inizio⁴⁷ - allora ogni fase della costituzione e del consolidamento di un ordine religioso deve essere basata prioritariamente su un consapevole, costruttivo, ulteriore sviluppo dell'ordine giuridico fondamentale. Dato che l'ordinamento giuridico qui, come si è detto, era concretizzato in un *Corpus* di norme comunitarie codificate e approvate, per così dire autonome, è evidente che il processo di codificazione scritta svolgeva un ulteriore e centrale ruolo. Ogni cambiamento dell'ordinamento giuridico era inevitabilmente una intromissione nel testo della codificazione costituzionale, che poteva condurre nuovamente sulla

⁴³ Si veda anche ora TUGWELL, *Notes on the Life of St Dominic*, cit.

⁴⁴ Cf. F. CYGLER, *Zur institutionellen Symbolizität der dominikanischen Verfassung*, in *Institutionalität und Symbolisierung*, cit., pp. 409-423, in particolare p. 409 sqq.

⁴⁵ *De oudste constituties van de dominicanen. Voorgeschiedenis, tekst, bronnen, ontstaan en ontwikkeling (1215-1237)*, ed. v. A. H. THOMAS, Leuven 1965.

⁴⁶ Sulle costituzioni dei domenicani si veda G. R. GALBRAITH, *The Constitution of the Dominican Order 1216 to 1360*, Manchester 1925; W. A. HINNEBUSCH, *The History of the Dominican Order. Origins and Growth to 1500*, vol. 1, New York 1966, p. 169 sqq.; cf. i più recenti F. CYGLER, *Zur Funktionalität der dominikanischen Verfassung im Mittelalter*, in *Bettelorden im Aufbau*, cit., pp. 385-428; G. MELVILLE, *Die Rechtsordnung der Dominikaner in der Spanne von constitutiones und admoniciones. Ein Beitrag zum Vergleich mittelalterlicher Ordensverfassungen*, in *Grundlagen des Rechts. Festschrift für Peter Landau*, hg. von R. H. HELMHOLZ, P. MIKAT, J. MÜLLER, M. STOLLEIS, Paderborn-München-Wien-Zürich 2000, pp. 579-604; TUGWELL, *The Evolution*, cit.

⁴⁷ Cf. su questo aspetto K. SCHREINER, *Dauer, Niedergang und Erneuerung klösterlicher Observanz im hoch- und spätmittelalterlichen Mönchtum. Krisen, Reform und Institutionalisierungsprobleme in der Sicht und Deutung betroffener Zeitgenossen*, in *Institutionen und Geschichte. Theoretische Aspekte und mittelalterliche Befunde*, hg. von G. MELVILLE, Köln-Weimar-Wien 1992 (Norm und Struktur, 1), pp. 295-341.

strada del regolamento e della approvazione comunitaria e che necessitava al tempo stesso della fissazione per iscritto.

L'elaborazione di documenti costituzionali significava principalmente un processo di attualizzazione e di integrazione, ma al tempo stesso di eliminazione di ciò che era divenuto superfluo, e inoltre di promozione della loro utilizzazione, quest'ultimo aspetto è particolarmente importante per l'interrogativo di partenza. Se si paragonano fra loro tuttavia i corrispondenti sforzi degli ordini, che qui sono stati esemplarmente delineati, allora appaiono subito considerevoli irregolarità nel corrispettivo modo di procedere. I motivi si fondano sulla differente posizione del capitolo generale come organo di governo dell'intera comunità⁴⁸, il quale, come si vedrà, avrebbe potuto esercitare di conseguenza un ruolo legislativo in linea di massima anche attraverso nuove redazioni di testi costituzionali.

I premonstratensi elaborarono, in connessione alla loro prima raccolta di statuti dagli anni trenta del secolo XII fino alla fine del secolo XIII, quattro altri *corpora* legislativi. La prima⁴⁹ di questa serie - della metà del secolo XII - poneva fine alla originaria, disordinata, collezione di decisioni e presentava l'entità giuridica in una forma rigorosa e sistematica sotto la classificazione di *distinctiones*. Le altre opere (degli anni 1222, 1236/1238 e 1290) seguirono questo percorso, nonostante l'introduzione di forti modificazioni contenutistiche⁵⁰. Causa e punto nodale delle rinnovate attività codificatorie erano i cambiamenti di costituzione, come l'introduzione negli statuti degli anni Trenta di *Circarie*, cioè di circoscrizioni di visita⁵¹, ottenuti attraverso le attualizzazioni degli atti legislativi già adottati dai capitoli generali. Infine come avvenne per ben due volte l'attività codificatoria fu determinata da una reazione agli interventi papali durante i periodi di crisi, reazione che conduceva ad una formazione più stringente del capitolo generale e delle visite.

Caratteristica fu l'assenza di una diretta relazione tra la redazione degli statuti e la continua crescente creazione di un diritto attraverso gli organi dirigenti. Certamente ciò è già detto nel Prologo degli statuti della metà del secolo XII:

In hac quarta distincione quedam, que in generali Capitulo, communi consilio, pro conservacione Ordinis, sunt posita, possunt reperiri, et si qua, pro diversitate emergencium accionum, postmodum fuerint ordinata, hic competenter poterunt inseri⁵².

In questo caso il *corpus* legislativo non rappresentava affatto i gradi di una compilatoria raccolta delle discussioni dei capitoli generali, si trattava invece di autonomi punti di cristallizzazione di una corrispondente, rinnovata e circoscritta legislazione.

Per tale aspetto presso i cluniacensi avvenne la stessa cosa. Anche loro infatti produssero dopo il primo regolamento costituzionale del 1200 una densa fila di disposizioni statutarie, tuttavia nel periodo compreso fra il 1205/1206 e il 1314⁵³. Allo stesso modo essi intrapresero anche considerevoli cambiamenti di contenuto, parzialmente dovuti all'azione papale⁵⁴. Contemporaneamente appare ad opera del gruppo dirigente un diretto influsso per una temporanea, fruttuosa attività legislativa. A differenza dei premonstratensi, i cluniacensi non conobbero mai un duraturo sistema delle loro disposizioni. Le rubriche degli statuti si presentano

⁴⁸ Cf. J. HOURLIER, *Le chapitre général jusqu'au moment du Grand schisme*, Paris 1936; in breve sarà pubblicato sull'argomento F. CYGLER, *Das Generalkapitel im hohen Mittelalter. Cisterzienser, Prämonstratenser, Kartäuser und Cluniazenser* (Vita regularis, 12).

⁴⁹ Cf. n. 38.

⁵⁰ Si veda B. KRINGS, *Das Ordensrecht der Prämonstratenser vom späten 12. Jahrhundert bis zum Jahr 1227. Der Liber consuetudinum und die Dekrete des Generalkapitels*, "Analecta Praemonstratensia", 69 (1993), pp. 107-242; *Les Statuts de Prémontré réformés sur les ordres de Grégoire IX et d'Innocent IV au XIII^e siècle*, ed. v. P. F. LEFEVRE, Louvain 1946. Cf. per un breve sguardo d'insieme CYGLER, *Ausformung*, cit., p. 20 sqq.

⁵¹ Cf. S. SCHAUFF, *Zum Visitationsverfahren der Prämonstratenser*, in *De ordine vitae*, cit., pp. 315-339; OBERSTE, *Visitation und Ordensorganisation*, cit., p. 174 sqq.

⁵² *Les statuts de Prémontré au milieu du XII^e siècle*, cit., p. 1.

⁵³ Si veda CHARVIN, cit., pp. 52-137; cf. per un breve sguardo d'insieme CYGLER, MELVILLE, OBERSTE, *Aspekte zur Verbindung*, cit., p. 230 sqq.; CYGLER, *Ausformung*, cit., p. 23 sqq.

⁵⁴ Cf. NEISKE, *Reform oder Kodifikation*, cit.; MELVILLE, *Reformatio*, cit.

di volta in volta in un ordine completamente differente di struttura, in un nucleo compositivo della materia giuridica totalmente differente⁵⁵.

Rapporti del tutto diversi regnarono presso i cistercensi⁵⁶. Costoro infatti non conobbero in senso stretto una propria opera giuridica codificata. Relativamente tardi, nell'anno 1202, cioè molti decenni dopo il loro primo documento costituzionale, essi crearono nuovamente un'ampia codificazione⁵⁷ di tutte le decisioni legislative approvate sino a quel momento dai capitoli generali. Di fronte alla quantità straripante di materiale accumulato, le più importanti definizioni in materia legislativa e di disciplina del secolo XII furono inserite in una stretta, sistematica, classificazione in 15 Distinzioni, elaborate da un punto di vista contenutistico, in seguito risistemate in un *Libellus definitionum* (come il titolo lascia trasparire) e rese note come norme di diritto vincolanti. Successivamente simili imprese furono ripetute. Già nell'anno 1216 l'abate di Cîteaux, insieme ad una competente commissione di esperti, fu incaricato di realizzare una rinnovata *retractatio, compilatio, e ordinatio* del *corpus* delle Definizioni: il risultato fu un'altra codificazione pubblicata nel 1220. Negli anni 1237, 1257 e 1288/1289 seguirono tre altre simili raccolte⁵⁸, cosicché in un rapido e breve intervallo di circa 21 anni fu realizzata una codificata attualizzazione della materia giuridica. La classificazione formale non fu più modificata dal 1202. Dal punto di vista del contenuto, invece, le collezioni rispecchiarono abbastanza bene le talvolta considerevoli trasformazioni delle strutture normative. Il sistema codificativo era infatti sufficientemente flessibile da poter integrare le nuove circostanze che si erano costituite. Così nelle compilazioni del 1202 e del 1220 la Distinzione quindicesima fu ancora tematicamente lasciata aperta e utilizzata come ricettacolo per gli *addenda*. Per menzionare un esempio significativo, dal 1237 in poi questa parte fu rivolta esclusivamente alla regolamentazione delle *moniales*, dopo che in questo settore era apparsa un'acuta necessità di chiarificazione.

I domenicani intrapresero una strada particolare fra gli autonomi statuti legislativi, secondo lo stile premonstratense e cluniacense, e la graduale codificazione della legislazione come era avvenuto presso i cistercensi⁵⁹. Essi realizzarono, dopo la loro prima fase costitutiva, una sola nuova rielaborazione dei loro statuti⁶⁰. Questa fu compilata da Raimondo di Peñaforte, al tempo stesso redattore del "Liber Extra", mantenendo l'antica sistemazione, con l'aggiunta tuttavia di numerose spiegazioni alla struttura organizzativa. La sua rielaborazione fu approvata nei capitoli generali fra il 1239 e il 1241. Tuttavia si trattava solo di un presunto equilibrio: gli stessi capitoli generali eseguirono ininterrotte modificazioni all'opera statutaria, sia prima di Raimondo, sia dopo di lui. Con il riferimento a uno specifico passo fu ordinato di volta in volta quale testo cancellare e quale aggiungere al suo posto. Per citare solo un esempio, nella immensa catena di casi confrontabili, ad illustrazione dell'assunto: *Ubi dicitur in constitutionibus .non deponatur magister nisi pro heresi. radatur .pro heresi. et ponatur .pro crimine*⁶¹. In più si aggiunge una copiosa annuale redazione di *admoniciones*, che colmavano le lacune per ciò che concerneva la prassi quotidiana nel tematico sistema delle *constitutiones*⁶².

⁵⁵ Cf. E.-M. PINKL, *Die Neuorganisation des cluniazensischen Verbandes (1146-1314) in der Reflexion der Betroffenen in Institutionen und Geschichte*, cit., pp. 343-368.

⁵⁶ Cf. per una breve panoramica d'insieme CYGLER, MELVILLE, OBERSTE, *Aspekte zur Verbindung*, cit., p. 223 sqq.; CYGLER, *Ausformung*, cit., p. 19 sqq.

⁵⁷ *La codification cistercienne de 1202 et son évolution ultérieure*, ed. v. B. LUCET, Roma 1964; cf. anche B. LUCET, *L'ère des grandes codifications cisterciennes (1202-1350)*, in *Etudes d'histoire du droit canonique dédiés à G. Le Bras*, vol. 1, Paris 1965, pp. 249-262.

⁵⁸ *Les codifications cisterciennes de 1237 et de 1257*, ed. v. B. LUCET, Paris 1977; *Nomasticon cisterciense seu antiquiores ordinis Cisterciensis constitutiones. Editio nova*, vol. 2, ed. H. SEJALON, Solesmes 1892, pp. 367-470.

⁵⁹ Cf. sopra n. 56.

⁶⁰ R. CREYTENS, *Les constitutions des Frères Prêcheurs dans la rédaction de s. Raymond de Peñafort*, "Archivum Fratrum Praedicatorum", 18 (1948), pp. 5-68

⁶¹ *Acta capitulorum generalium*, vol. 1, ed. v. B. M. REICHERT, Roma 1898, p. 7. Sul percorso di revisione del diritto cf. l'esempio di un caso conflittuale di lunga durata analizzato da G. MELVILLE, *Fiat secretum scrutinium. Zu einem Konflikt zwischen praelati und subditi bei den Dominikanern des 13. Jahrhunderts*, in *Vita religiosa im Mittelalter*, cit., pp. 441-460.

⁶² Si vedano le dettagliate osservazioni di MELVILLE, *Die Rechtsordnung der Dominikaner*, cit.

È necessario qui ancora una volta rilevare espressamente che allo stesso modo tutti gli ordini sopra menzionati avevano cercato di celebrare con una regolare distanza temporale il capitolo generale, sotto la direzione di un Definitorio, inteso come organo interno di governo, cosa che già i cistercensi avevano disposto in modo esemplare nella loro “Carta Caritatis”. I superiori delle case avrebbero dovuto radunarsi in un unico luogo, presso il quale avrebbero trattato questioni disciplinari, organizzative e legislative, in rispetto della regola e dell’ordine, definendo ciò che avrebbe dovuto essere tolto o ciò che avrebbe dovuto essere aggiunto al fine di realizzare il *bonum pacis et caritatis*⁶³. Alla metà del secolo XII anche i premonstratensi considerarono utile il riferimento in maniera specifica e chiara alla messa per iscritto dei loro statuti, cioè *ut ea que in hoc libello [gli statuti] scripta sunt firmiter teneatur*⁶⁴. Il concreto adempimento di questo compito tuttavia fu assunto da differenti forme organizzative. Non solo la posizione di un organo esecutivo, quale il Definitorio, aveva di volta in volta differenti significati, ma anche la sua concentrazione su una attività legislativa oppure su quella giudiziaria, entrambe le possibilità erano nella sfera di competenza del Definitorio, risultò diversa nei singoli casi.

Il capitolo generale dei cistercensi⁶⁵, ad esempio, varò fino all’anno 1190 quasi solo decisioni legislative valide per l’intero ordine, le quali potevano riferirsi in parte espressamente anche a precedenti atti legislativi o a documenti costituzionali degli inizi e che spesso erano aggiunte come appendice (supplemento) nelle raccolte sistematiche di Definizioni, già sopra menzionate. A partire da ciò era probabile raggiungere una certa saturazione dell’attività costituzionale. L’azione legislativa passava in seconda linea a favore di una attività di amministrazione della giustizia, che riguardava le singole case. All’incirca nello stesso momento, significativamente tutti i risultati delle visite, che sino ad allora erano stati ordinati esclusivamente nel contesto del sistema di filiazione, dovevano essere trasmessi per iscritto al capitolo generale.

Lo stesso simile sviluppo può essere constatato anche presso i domenicani⁶⁶. Tuttavia presso questi ultimi ogni innovazione legislativa era legata a una triplice discussione - *inchoatio, approbatio, confirmatio* - in tre capitoli generali immediatamente successivi. Una comparabile disposizione conobbero anche i cistercensi e i premonstratensi, ma solo a partire dall’ultimo terzo del secolo XIII. Il capitolo generale dei cluniacensi⁶⁷ al contrario si concentrò completamente sulla cura delle situazioni concrete dell’ordine. Le loro definizioni erano solo decisioni giudiziarie su casi singoli, i quali erano formulati sul fondamento di una rigida prassi di visita. Solo verso la fine del secolo XIII, quando tramite una riforma di Nicolò IV il ruolo del Definitorio fu accresciuto ancora considerevolmente, furono emanate anche isolatamente *Diffinitiones generales* dal carattere puramente legislativo. La tradizione delle fonti permette di formulare poche dettagliate affermazioni sul procedimento del capitolo generale premonstratense⁶⁸, al quale erano affidati tuttavia senza dubbio non solo compiti di amministrazione della giustizia, ma anche legislativi.

Le osservazioni sui complessi campi di organizzazione degli ordini si interrompono a questo punto, sebbene molti aspetti importanti non siano stati ancora accennati, ad esempio il rapporto dello *ius particulare* rispetto allo *ius commune* della Chiesa, tema di cui ci si è occupati in altro luogo⁶⁹. Ciò che è stato sino ad ora esposto potrebbe essere sufficiente per chiarire l’interrogativo di partenza: “come funzionano le istituzioni”? O meglio: “Come funzionava nel medioevo l’istituzione ‘Ordine religioso’”?

⁶³ *Narrative and Legislative Texts from Early Cîteaux*, cit., p. 501: *de salute animarum suarum tractent, in observatione sanctae Regulae vel Ordinis, si quid est emendandum vel augendum ordinent, bonum pacis et caritatis inter se reforment*, la citazione è tratta dal testo della “Carta caritatis posterior”.

⁶⁴ *Les statuts de Prémontré au milieu du XII^e siècle*, cit., p. 45.

⁶⁵ Cf. per uno sguardo d’insieme CYGLER, MELVILLE, OBERSTE, *Aspekte zur Verbindung*, cit., p. 237 sqq.

⁶⁶ Cf. GALBRAITH, *Constitution*, cit., p. 89 sqq.

⁶⁷ Cf. per uno sguardo d’insieme CYGLER, MELVILLE, OBERSTE, *Aspekte zur Verbindung*, cit., pp. 247 sqq.

⁶⁸ Cf. H. MARTON, *Initia Capituli Generalis in fontibus historicis Ordinis*, “*Analecta Praemonstratensia*”, 38 (1962), pp. 43-69; ID., *Figura iuridica Capituli Generalis prout in Statutis ordinis et documentis Pontificiis saec. XII apparet*, “*Analecta Praemonstratensia*”, 3 (1963), pp. 5-4; ID., *Praecipua testimonia de activitate Capitulorum Generalium saeculi XII*, “*Analecta Praemonstratensia*”, pp. 209-243.

⁶⁹ Cf. MELVILLE, *Ordensstatuten und allgemeines Kirchenrecht*, cit.; ID., *Zum Recht der Religiösen im „Liber extra“*, “*Zeitschrift für Rechtsgeschichte der Savigny-Gesellschaft, Kanonistische Abteilung*”, 118 (2001), pp. 165-190.

I seguenti aspetti possono essere così riassunti:

- 1) Senza il processo di determinazione giuridica delle già sperimentate *consuetudines*⁷⁰ e inoltre accanto alla fondamentale *regula* (*praeter regulam*, così è stata definita da Umberto di Romanis⁷¹), si creò un esteso sistema di norme di azione quasi chiuso, che determinò l'identità delle proprie forme istituzionali, rigidamente differenziata rispetto alle altre congregazioni.
- 2) Questo sistema di norme è stato fondato su un atto costituzionale prospetticamente orientato, attuato con il consenso di tutti e al quale partecipano tutti i membri della comunità (intesa come un *corpus*)⁷².
- 3) A differenza della *regula*, che nella migliore delle ipotesi era ancora interpretabile, ma non più correggibile⁷³, questo sistema, con il consenso di tutti, poteva essere modificato. Esso infatti fu anche realmente e continuamente rielaborato, integrato e parzialmente derogato.
- 4) Il sistema normativo aveva valore per tutti: non fu infatti collegato giuridicamente a una persona, ma piuttosto a un "transpersonale" e oggettivo diritto. In questo senso furono creati organi, che erano posti sopra le dipendenze e rappresentavano e simbolizzavano l'ordine nella sua totalità. Un particolare rilievo fra questi organi ebbe il capitolo generale con il suo Definitorio. Questi quattro aspetti richiamano l'attenzione su un grado di razionalità che per la forza creativa delle forme religiose fu raggiunto, particolarmente nel secolo XII e XIII, in misura maggiore rispetto ad altre formazioni sociali di ogni tempo. Una razionalità che rappresenta al tempo stesso un significativo effetto di modernizzazione. In questo contesto si supera l'alto e più arcaico medioevo attraverso una nuova capacità di astrazione e al tempo stesso di precisazione di uno stato di cose normativo, di anticipazione di concrete possibilità di azione e di flessibilità dei concetti di ordinamento istituzionale⁷⁴.

Questi risultati possiedono una generale validità per tutti gli ordini qui utilizzati come esempi. Il vero significativo tuttavia è il fatto che i singoli ordini potevano elaborare energicamente di volta in volta in questo campo generale le loro forme di organizzazione: la *vita religiosa* ha realizzato dal XII secolo non solo più rigide strutture istituzionali, ma si è anche suddivisa in un più grande e differenziato spettro di autonome unità, che da un lato erano spesso concorrenti, ma dall'altro, secondo una considerazione generale, funzionalmente complementari⁷⁵. In questo spettro il compimento del processo di razionalizzazione ha raggiunto un'ulteriore categoria rispetto alle altre: cioè la costruttiva variazione di modelli e forme già esistenti.

Ancora poche righe di conclusione. Come si è già affermato in altra sede: "La base della *vita religiosa* consiste in una concezione assoluta dei valori fondamentali che danno senso alla vita. Le norme poste all'agire assicurano l'orientamento della vita pratica in una conformità a questi valori fondamentali. D'altra parte la realizzazione delle norme è resa possibile da un'organizzazione razionale della vita. *Vita religiosa* significa dunque concretamente vivere in una relazione esistenziale fissata in tre precise dimensioni: una vita in relazione ai valori fondamentali della spiritualità, in relazione alle strutture del comportamento normativo, in relazione alle forme organizzative"⁷⁶. In questo contesto ci si è concentrati essenzialmente sull'ultimo punto; le nostre ricerche mostrano tuttavia sempre più che i fino a qui menzionati fenomeni del processo di razionalizzazione permettono nella stessa misura di verificare anche le altre due dimensioni, che

⁷⁰ Si veda n. 27.

⁷¹ UMBERTO DI ROMANIS, *Expositio super constitutiones fratrum praedicatorum*, ed. J. J. BERTHIER, *Opera de vita regulari*, vol. 2., Roma 1889, p. 8.

⁷² Cf. per una generale classificazione del fenomeno Y. M. -J. CONGAR, *Quod omnes tangit ab omnibus tractari et apporbari debet*, "Revue Historique de Droit français et étranger", 36 (1958), pp. 210-259, qui in particolare p. 229 sqq.

⁷³ Cf. per il concetto di *regula* come testo giuridico-normativo U. K. JACOBS, *Die Regula Benedicti als Rechtsbuch. Eine rechtshistorische und rechtstheologische Untersuchung*, Köln-Wien 1987.

⁷⁴ Chi scrive si è concentrato in particolare su questo tema, mantenendo un'ampia panoramica sull'intero Medioevo in G. MELVILLE, *L'institutionnalité plurielle du Moyen Age*, in *Les Tendances récentes de l'histoire du Moyen Âge en France et en Allemagne*, a cura di J.-Cl. SCHMITT, Paris, Publications de la Sorbonne, 2001.

⁷⁵ Cf. n. 7.

⁷⁶ MELVILLE, *Diversa sunt monasteria*, cit., p. 323.

non possono essere affrontate in questa sede, poiché costituiscono da sole materia per altri due saggi⁷⁷.

⁷⁷ Alcuni di questi spunti sono stati sviluppati e approfonditi dal mio gruppo di ricerca nell'appena pubblicato e qui citato volume *In proposito paupertatis*; un altro volume miscelaneo sul rapporto fra gli uomini religiosi e la loro individualità è in preparazione.